



FONDAZIONE
LELIO E LISLI BASSO ISSOCO

DOGANA VECCHIA NEWSLETTER

NUMERO 4 - DICEMBRE 2016

SUL REFERENDUM

UN LEADER GLOBALE

ATTUALITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI ALGERI

QUESTIONE MERIDIONALE

LE PAROLE DI LELIO

SUL REFERENDUM LE BUONE E LE CATTIVE RAGIONI DI UN VOTO



A che cosa serve una costituzione?

Ce lo ha insegnato l'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789: "Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione."

La funzione primaria di una costituzione è dunque quella di limitare l'accentramento del potere politico (ieri del sovrano, oggi delle maggioranze politiche), di separare i poteri pubblici, e controllare quelli privati, per garantire i diritti fondamentali dei cittadini e delle minoranze.

È doveroso domandarsi se questa essenziale funzione "contromaggioritaria" sia mantenuta nella riforma costituzionale sottoposta al voto popolare sotto l'accattivante ma generico titolo del quesito referendario.

A questa, e a molte altre essenziali domande che riguardano il "merito" della modifica di circa un terzo degli articoli della nostra Costituzione - cioè i suoi specifici contenuti e gli effetti che ne conseguono - ha inteso rispondere il convegno organizzato a Roma il 15 ottobre dalla Fondazione Basso e dalla Scuola per la buona politica di Torino sul tema "La

riforma costituzionale – Analisi critiche e argomenti per il NO".

Si è discusso, infatti, di democrazia maggioritaria, di forma di governo e di istituti di garanzia, di monocameralismo imperfetto e di rappresentanza territoriale, ed anche di problemi di legittimità della riforma. Sono intervenuti illustri costituzionalisti, come Gaetano Azzariti, Lorenza Carlassare, Alessandro Pace; filosofi della politica, come Michelangelo Bovero e Valentina Pazé; teorici del diritto, come Luigi Ferrajoli e Stefano Rodotà; esperti di diritto pubblico, come Francesco Pallante e Mauro Volpi, sostenitori del NO. All'esito di ciascuna delle due sessioni del convegno hanno preso la parola due sostenitori del SI, rispettivamente Tommaso Edoardo Frosini e Cesare Pinelli, entrambi esperti di diritto pubblico.

L'apprezzamento per l'iniziativa, dovuto certamente alla competenza e all'autorevolezza degli interlocutori, è probabilmente dipeso anche dal fatto che – contrariamente a quanto si ascolta abitualmente in numerosi dibattiti o dichiarazioni pubbliche non solo di politici ma anche di intellettuali - le ragioni addotte a sostegno di un voto favorevole o contrario



al quesito referendario hanno avuto riferimento esclusivo al testo e agli effetti della riforma e non a ragioni ad essa estranee.

Troppe volte infatti abbiamo sentito affermare che la riforma è pessima ma che bisognava votarla ugualmente per sostenere il governo, o, viceversa, che, buona o cattiva, occorreva bocciarla per far cadere il governo! Considerazioni improprie nell'un caso e nell'altro, e non solo perché ne sono dubbi gli sperati effetti: fra un anno e qualche mese si dovrà comunque votare per il Parlamento; quale che sia l'esito del referendum, la prossima maggioranza potrà essere del tutto diversa dall'attuale, deludendo chi pensava di sostenerla, o potrà essere analoga, deludendo chi sperava di sostituirla. È vero che la Costituzione è materia politica, ma di quella grande politica che guarda al futuro, che pensa ai figli e ai nipoti; non dovrebbe essere approvata o respinta in funzione del rafforzamento o della caduta di un governo. Le costituzioni sono più importanti di qualsiasi governo, durano molto di più, hanno effetti su molteplici attori, sono difficili da cambiare. Se riformate, come avvenuto per tre volte in questo secolo, nel 2001, nel 2005 e ora nel 2016, per volontà di una maggioranza, rischiano di essere rifiutate da una maggioranza diversa, dividono il Paese.

Per analoghe ragioni non aveva senso discutere se la riforma potesse essere votata a condizione che venisse modificata la legge elettorale vigente, perché, se è vero che una miscela rischiosa può essere rappresentata oggi dalla combinazione delle due attuali normative, costituzionale ed elettorale, è la Costituzione che deve garantire che la legge non arrivi mai a mettere a rischio l'equilibrio complessivo dei poteri e i diritti fondamentali, non viceversa, potendo la legge ordinaria essere nuovamente cambiata, magari in peggio rispetto all'attuale, da una qualsiasi futura maggioranza: è paradossale far dipendere l'accettabilità di un testo costituzionale da una mutevole disposizione di legge ordinaria.

Ancor meno persuasiva è sembrata la motivazione di quanti, senza occuparsi del contenuto della riforma, hanno dichiarato di votare a seconda della

compagnia politica alla quale si sarebbero trovati accomunati. Un ragionamento forse accettabile per un'iniziativa politica, ma certamente non per una scelta costituzionale: la costituzione, come si è detto, ha il compito di garantire i diritti fondamentali delle persone e delle minoranze. Garanzie che devono prescindere dalla condivisione e dal consenso. Come la libertà di pensiero è fatta per tutelare i pensieri cattivi, non quelli buoni, condivisi dai più, così i diritti, le libertà necessitano di tutela soprattutto per le minoranze e le opposizioni più sgradite; se non voglio (e non devo volere) che prevalga senza limiti neppure il potere della mia parte, non posso che tentare di contenerlo a difesa di e insieme con quelli con i quali non condivido nulla, secondo la classica formula liberale.

Infine, meno irragionevole ma non più fondato è l'argomento secondo cui sono assai cambiati i tempi rispetto all'epoca in cui fu approvata la Costituzione repubblicana, costruita su pesi e su contrappesi perché in quel contesto storico, dopo il fascismo e con la guerra fredda alle porte, si temeva che il Paese potesse degenerare verso forme di autoritarismo. Ma davvero i tempi nuovi, il nuovo regime economico neoliberale e globalizzato, la crisi dell'Unione europea e dei partiti politici tradizionali, giustificano che pretese esigenze di rapidità delle decisioni politiche arrivino a sacrificare - e fino a che punto? - le necessità di rappresentanza e di tutela delle minoranze? Queste necessità hanno ispirato nel secondo dopoguerra, non solo in Italia, ma in tutti i Paesi europei che si sono liberati da regimi dittatoriali, l'adozione di costituzioni rigide, che consentissero alle maggioranze di decidere tutto ciò che era da loro decidibile (la politica del governo, le leggi ordinarie), ma non ciò che è posto a tutela di tutti (garantito dalle norme costituzionali, relativamente imm modificabili, dalle istituzioni di garanzia, la Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, l'indipendenza della magistratura). Oggi i tempi sono fortunatamente cambiati, ma sono davvero scomparsi per i prossimi anni e decenni i pericoli per la democrazia come l'abbiamo costruita, a garanzia di tutti, in tempi in cui possiamo vedere che cosa succede non solo in Paesi vicini, come nella Turchia cui affidiamo i profughi che cercano rifugio da noi, ma nel cuore stesso dell'Europa, in Ungheria e in Polonia, e addirittura in tutto l'Occidente, dove si affermano sempre più forze populiste che proclamano apertamente odiose discriminazioni?

“Gli spiriti maligni non sono stati banditi per sempre dall'Europa...”

Ad ogni generazione si pone di nuovo il compito di impedire il loro ritorno” ammoniva Helmut Kohl.

UN LEADER GLOBALE

È uscito per i tipi della Casa editrice Carocci il libro di Giancarlo Monina, Lelio Basso, leader globale. Un socialista nel secondo Novecento, che ricostruisce, per la prima volta in modo compiuto, l'intenso e straordinario percorso di vita del nostro fondatore, dal secondo dopoguerra alla morte. Di seguito riportiamo un brano estratto dal volume che ricorda un momento decisivo dell'impegno internazionalista del leader socialista.


La Dichiarazione di Algeri e il "Sistema Basso"

Il 1976 è l'anno in cui tutti i percorsi dell'impegno internazionalista di Basso, dall'America Latina al Medio Oriente, dall'Africa all'Asia, confluiscono nella costituzione di «un organo permanente» che si occupa «del problema dell'indipendenza del popolo da ogni forma di soggezione [...] in tutto il Terzo mondo». La creazione di un organismo permanente era stata sollecitata sin dai primi tempi della preparazione del Tribunale Russell II (TRII), quando gli erano giunte numerose richieste di estenderne il campo di intervento ad altri casi di oppressione nel mondo. Aveva allora condiviso il progetto con il gruppo promotore del Tribunale e lo aveva annunciato già nel dicembre 1972. I lavori delle sessioni, interpretando come universali le cause e la natura dei nuovi sistemi di oppressione, ne avevano poi ribadita la necessità. Nei giorni stessi in cui si conclude formalmente l'esperienza del TRII, nel gennaio 1976, il progetto inizia a prendere forma orientato da quel disegno generale di azione internazionalista che sarà poi chiamato "Sistema Basso". Dei tre elementi che lo compongono: la mobilitazione di massa, l'attività di studio e di ricerca e l'attività giurisdizionale, il leader socialista fa in tempo a realizzare gli strumenti per i primi due, la Lega internazionale e la Fondazione internazionale, ma soltanto a impostare il terzo, il Tribunale permanente dei popoli, che vedrà la luce alcuni mesi dopo la sua morte.

Il principio ispiratore del "Sistema" è rappresentato dal "diritto dei popoli" che viene incorporato in un atto specifico il 4 luglio 1976 nella *Dichiarazione di Algeri*. Di una "dichiarazione dei diritti dei popoli"

Basso aveva iniziato a parlare sin dal 1962, ma solo all'inizio degli anni Settanta ne erano maturate le condizioni: sia nei termini di uno sviluppo del diritto internazionale sia e specialmente in quelli di un'«evoluzione della coscienza internazionale» dei diritti.

Uno dei passaggi chiave è rappresentato dall'interpretazione progressiva dei diritti dell'uomo, che abbiamo già visto arricchirsi di nuovo senso e di nuovi contenuti nel corso delle sessioni del TRII. Un tema su cui viene sempre più riconosciuta una competenza specifica a Basso, che in questi anni è investito da ruoli di primo piano, come nei ricordati casi delle conferenze interparlamentari al Cairo e a Damasco. Il 10 dicembre 1975 viene invitato alla FAO a presiedere un seminario della Conferenza sulla protezione dei diritti dell'uomo, dove svolge una lezione ai dirigenti e ai funzionari dell'ente. È in questa occasione che annuncia il suo intento di contribuire a «un'ampia rielaborazione» delle norme di diritto internazionale «in cui sia dato particolare risalto a un nuovo soggetto: il popolo [...], cioè gli uomini reali» e ne siano garantiti i diritti non solo contro gli oppressori esterni, ma anche contro quelli interni e contro lo sfruttamento internazionale:



La fine del secolo XVIII ha visto la proclamazione dei diritti dell'uomo, che il XIX ha accolto e sviluppato; prima

della fine del XX secolo noi auspichiamo una carta fondamentale dei diritti dei popoli, che il prossimo secolo dovrà pienamente sviluppare ed attuare.

Basso colloca dunque il diritto dei popoli all'interno di un processo storico-giuridico, dalla concezione liberale a quella democratica, che fa avviare dai contenuti della *Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti* del 4 luglio 1776. Il bicentenario, che ricorrerà l'anno successivo, è proprio la data prescelta per la proclamazione della nuova Carta. Sta infatti lavorando già da diversi mesi alla convocazione della Conferenza internazionale sul diritto dei popoli, per la quale, oltre alla data, individua anche un luogo dal forte rilievo simbolico come Algeri: "capitale" del Terzo mondo, crocevia dei movimenti di liberazione e il cui governo è allora alla guida del Movimento dei paesi non allineati. Nell'aprile precedente si era recato nella città africana per partecipare al Congresso internazionale dei giuristi democratici e aveva preso i primi accordi con il presidente Boumédiène. Nel corso della prima metà del 1976 si riunisce dunque a Ginevra il gruppo degli studiosi di diritto internazionale che formula la bozza della Dichiarazione.

Il 1° luglio 1976 si apre al Palais des Nations di Algeri la Conferenza internazionale che, dopo quattro giorni di lavori in sede plenaria e nelle commissioni, attraverso il confronto tra giuristi, economisti, studiosi di scienze sociali e umane e numerosi rappresentanti dei movimenti di liberazione e di organizzazioni non governative, adotta il 4 luglio la *Dichiarazione universale dei diritti dei popoli*.

[...] L'elaborazione del diritto dei popoli è un evidente portato del lungo percorso della riflessione storico-giuridica di Basso: dal concetto di *persona* come soggetto attivo delle relazioni sociali fino al nuovo ruolo assegnato all'opinione pubblica mondiale nell'orientare significati e forme dell'ordinamento giuridico internazionale, passando attraverso l'analisi marxiana del capitalismo, la trasposizione nell'ordine internazionale dei principi di democrazia e dell'interpretazione del diritto come strumento del cambiamento. Il diritto alla protezione dagli abusi del potere viene esteso, oltre al singolo cittadino, anche al popolo in quanto tale, perché «le radici delle libertà costituzionalmente garantite sono precisamente un diritto collettivo». Il diritto dei popoli non depotenzia i diritti individuali, ma ne estende il campo di applicazione includendo la dimensione delle relazioni sociali. Il *popolo* è interpretato nella concreta dimensione degli «uomini reali che lo compongono [...], dato di base della vita collettiva» ed è questo

popolo tangibile, prima ancora dello Stato, il vero destinatario dei diritti. Secondo Basso, una concezione pienamente democratica del diritto internazionale non può dunque limitarsi a riconoscere l'indipendenza formale e politica dei popoli, ma deve mirare alla loro «indipendenza totale». Emerge ancora una volta la visione dialettica del diritto come campo di tensione continuamente ridefinito nella lotta per la democrazia: strumento del pieno sviluppo della persona e dei popoli, tramite della partecipazione alla vita della comunità. La teoria bassiana del carattere dicotomico del diritto, riflesso delle due logiche contraddittorie della società capitalistica, viene applicata anche su scala internazionale e lo induce a impugnare i valori e le norme utilizzate dalle stesse forze dominanti per legittimarsi: le "bugie" della messa al bando della guerra, del diritto all'autodeterminazione, diventano così breccie aperte in cui incuneare gli elementi di un nuovo diritto internazionale.

(G. Monina, *Lelio Basso, leader globale. Un socialista nel secondo Novecento*, Carocci, Roma 2016, pp. 379-382).

Basso, *Appello contro la tortura*, in "Corriere della sera", 11 ottobre 1976.

FLB, s. 3, f. 28bis, *I diritti dell'uomo in un mondo in trasformazione*, dattiloscritto [...].

F. Rigaux, *Lelio Basso e i tribunali di opinione*, in *Lelio Basso e le culture dei diritti. Atti del Convegno internazionale, Roma 10-12 dicembre 1998*, Carocci, Roma 2000, pp. 21-32 [...].

Basso, *Discorso introduttivo (Algeri, 4 luglio 1976)*, in "I Diritti dei popoli", 4, agosto 1976, pp. 4-6 [...]

ATTUALITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI ALGERI

Secondo quanto già annunciato in questa Newsletter, i 40 anni trascorsi dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli (Algeri, 4 luglio 1976), sono stati l'occasione per convocare una Conferenza Internazionale (4-5 luglio u.s.), che permettesse una rilettura critica di quel documento; del suo significato complessivo nella storia politica e giuridica, del suo impatto dottrinale ed operativo, delle prospettive che si aprono-chiudono-impongono in un mondo che ha visto cambiare radicalmente gli scenari ed i termini di riferimento.

La partecipazione di esperti di varie discipline, e rappresentanti soprattutto culture e approcci molto diversificati, e provenienti da realtà di Asia, America Latina, Africa (oltre che evidentemente Europa), dall'accademia e dai "movimenti", ha favorito, al di là dei contributi tecnici, un confronto molto aperto sui temi proposti, raggruppati in 4 Sessioni focalizzate su:

1. l'inquadramento storico (di allora, ed attuale) della Dichiarazione;
2. l'evoluzione dei suoi contenuti dottrinali più originali dal punto di vista del diritto internazionale;
3. gli scenari concreti che lungo questi decenni hanno visto il rovesciamento strutturale dei rapporti e gerarchie tra l'obbligatorietà dei diritti umani e dei popoli, e la affermazione violenta dell'autonomia e dell'impunità degli attori e dei termini di riferimento della economia-finanza;
4. le sfide e le prospettive concrete che si devono affrontare per mantenere basi di diritto e di democrazia alla società internazionale nel suo complesso, ed alle singole realtà nazionali e regionali.

L'esperienza sviluppata del TPP (che ha nella Carta di Algeri il suo statuto fondamentale) ha costituito una delle tele di fondo del dibattito e delle proposte, data la forte rappresentatività concreta dei suoi lavori e sentenze nei vari settori toccati, soprattutto per quanto riguarda la formulazione di un diritto che abbia i popoli, al di là degli stati, come soggetto e

misura di legittimità.

Non è certo possibile qui riassumere i contributi. Per quanto riduttiva, la sintesi, soprattutto delle proposte, di quanto è emerso, può essere un utile quadro di riferimento, anche per quanto potrà essere il programma di lavoro di Fondazione e TPP.

Le seguenti richieste esplicite sono emerse nel corso del dibattito:

1. **Sulle politiche commerciali** – è emersa la richiesta di sfidare la legittimità giuridica degli accordi bilaterali CETA e TTIP, negoziati con il Canada e gli Stati Uniti rispettivamente, avviando una interlocuzione con le corti europee e altre sedi giuridiche internazionali, per stimolare anche in sede giuridica europea una presa di posizione competente sulla legittimità di questi accordi, e delle loro modalità di svolgimento. Questa azione avrebbe il merito di attivare un processo di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, oggi scarsamente in grado di comprendere la posta in palio e di mobilitarsi in difesa dei diritti acquisiti. Particolare attenzione sotto questo profilo merita la clausola dell'Investor State Dispute Settlement (ISDS).
2. **Sul Tribunale Penale Internazionale** – Una richiesta simile è arrivata sulla recente pubblicazione del rapporto Chilcot sulla guerra in Iraq e il ruolo di Tony Blair. Una istanza dovrebbe essere avviata per portare Tony Blair davanti alla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Di questi crimini naturalmente non solo Blair è responsabile, ma un'indagine sulla scorta del rapporto Chilcot avrebbe il merito di illuminare l'enorme responsabilità per una azione militare di cui la comunità internazionale continua a pagare conseguenze altissime. Una potente battaglia per la giustizia internazionale e la sfida all'impunità generalizzata su questa vicenda potrebbe essere attivata.
3. **Sul tema dei flussi migratori** – a più riprese emerge la richiesta di indire una sessione del Tribunale Permanente sull'accordo tra Unione Europea



e Turchia per la gestione dei flussi migratori in Europa. Su questa sessione potrebbero innestarsi le mobilitazioni di molte realtà europee e di migranti.

4. **Sulle politiche di controllo e contrasto alle migrazioni.** Due temi di grande attualità e rilevanza emergono inoltre per la ricerca giuridica sui temi della migrazione:
 - **le frontiere esterne e gli accordi con i Paesi terzi** per spostare la gestione dei flussi. Il cosiddetto approccio degli Hotspots ha contribuito a smantellare alcune garanzie fondamentali di libertà incorporate nelle costituzioni nazionali e della Carta dei diritti umani dell'Unione Europea;
 - **la mobilità interna all'Unione Europea**, con la reintroduzione dei controlli di frontiera dentro Schengen.
5. **Sulla giustizia ambientale** – Necessario sviluppare una pressione giuridica per colmare il vuoto normativo in materia di crimini ambientali, nel momento in cui la comunità internazionale è focalizzata sui temi dello sviluppo sostenibile. Mancano le norme per poter incidere sulla responsabilità penale degli Stati e degli attori economici che distruggono progressivamente il pianeta. Viceversa, l'agenda 2016-2030 degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDGs) prevede

specificamente l'alleanza con il settore privato come modello di azione, basato sostanzialmente sul volontarismo della responsabilità, senza alcun elemento di vincolo.

Ovviamente, nessuna delle azioni qui proposte chiama la Fondazione e il Tribunale ad agire in solitudine, pena la inefficacia stessa delle iniziative proposte. Il convincimento di quanti hanno partecipato alla conferenza è che queste due entità, per competenza e credibilità, ma anche per storia di visione e capacità di networking, potrebbero utilmente stimolare intenti di mobilitazione sui diritti assai necessari, ma in questo momento sopiti o depressi. Un lavoro di ricerca e azione sul fronte della sfida giurisdizionale alle ingiustizie che si strutturano intorno a noi, e nel mondo, avrebbe la sicura valenza di rilanciare il valore e l'attualità della Carta di Algeri.

QUESTIONE MERIDIONALE



Nel 2015 e ancora nel 2016 - in particolare durante i mesi estivi - le notizie di cronaca hanno riportato di attualità il Mezzogiorno d'Italia per i suoi aspetti più drammatici. Basterà citare gli scioperi contro i licenziamenti e le condizioni ambientali all'Ilva di Taranto, il gravissimo incidente ferroviario delle linee regionali pugliesi, lo scandalo delle morti (per avvelenamento, per maltrattamento e sfruttamento) nei campi di lavoro della Puglia e della Calabria, e ancora la tragedia della xylella per gli ulivi di quelle terre: tutto questo in un contesto internazionale che vede le coste meridionali meta privilegiata degli sbarchi di centinaia di migliaia di rifugiati in fuga dalle guerre nel sud del mondo. Per non parlare di temi nazionali che raggiungono in alcune aree del Mezzogiorno livelli di acutezza esplosivi, come il consumo del territorio per l'abusivismo edilizio, il mancato (o fallimentare) governo degli squilibri

sociali e territoriali dello sviluppo, l'allargarsi della forbice delle disuguaglianze sociali.

A questi temi «Parolechiave» ha dedicato il suo fascicolo 54 (2015/2) scegliendo come parola Questione Meridionale, un binomio antico nella storia d'Italia, eppure mai così attuale: soprattutto, come si sottolinea nel numero, una parola che non può che essere declinata in termini politici. Come spiega Carlo Donolo nell'editoriale, «la Questione meridionale da questione sociale e agraria è diventata sempre più questione economica ed urbana ed alla fine questione istituzionale al massimo grado»: ovvero questione di come funziona tutta la sfera pubblica nazionale (società civile compresa) e lo stesso Stato di diritto. Dalla lettura dei contributi qui pubblicati sembra di poter rilevare uno spostamento della declinazione della «diagnosi» della QM sul terreno politico e

istituzionale, con implicazioni importanti anche per le scienze più strettamente economiche e sociali. Dal terreno del dualismo economico (alla cui soluzione puntò il riformismo del secondo dopoguerra) il tema della questione meridionale sembra essersi spostato a quello dei divari della cultura civica (civicness).

Tuttavia proprio su questo terreno - mentre si esaurivano nell'ultimo ventennio gli estremi tentativi di riforma effettuati in settori cruciali - si sono viste interessanti novità legate al prevalere di una teoria culturale della democrazia. È a questo livello dell'analisi che emerge, per esempio, come le differenze territoriali si restringano (poiché, paradossalmente, si allarga anche alla Terza Italia l'area della minor fiducia nelle istituzioni dello Stato), mentre un minor pessimismo risulta invece dall'osservazione dell'attivismo civico. Questo, pur maggiormente diffuso al Nord (in particolare nel Nord-Est), presenta, a partire dagli anni '90, un forte tasso di crescita proprio al Sud.

Un caso emblematico di attivismo civico (anche per la commistione Nord/Sud del protagonista) è quello qui illustrato da don Giacomo Panizza, mentre la sezione Archivio, che contiene testimonianze delle lotte sociali degli anni '40 e '50, proprio negli stessi luoghi (l'Arneo) in cui nei mesi scorsi sono morti altri lavoratori e lavoratrici, ci ricorda un passato (l'occupazione delle terre da parte di lavoratori difesi da Lelio Basso in una delle sue arringhe più note) che potrebbe insegnare molto anche al nostro futuro.

Questo fascicolo ha suscitato da subito molto interesse tra i suoi lettori. La prima discussione si è avuta al Salone dell'Editoria Sociale (ottobre 2015), ancora prima della diffusione a stampa del numero, in un incontro molto vivace e appassionato sulla nuova e diversa attualità della QM (al centro si era posto in quell'occasione il fenomeno urbano e metropolitano). Nello scorso aprile, alla Casa della Cultura di Milano, sono stati Giuseppe Berta e Michele Salvati a dialogare con Enrico Pugliese sulla durata di questo 'canone' del linguaggio politico (la Questione meridionale) che da F. S. Nitti è durato fino ad anni recenti, quando le premesse della crescita del Nord (istituzioni funzionanti, istruzione) sono venute meno in un paese che sta pericolosamente slittando nel suo complesso all'indietro. Infine si segnala un interessante e impegnata discussione di questo fascicolo - all'interno di una vasta bibliografia dell'ultimo decennio - da parte di Antonio Calafati in un paper dal titolo La Questione meridionale (1992-2015): un'analisi storico critica (GSSI Social Sciences

Working Papers # 27|2015).

Mariuccia Salvati

Scritti di: Carlo Donolo, Paolo Macry, Carlo Trigilia, Emanuele Felice, Alfio Mastropaolo, Loredana Sciolla, Giacomo Panizza, Federico Zanfi, Francesco Curci, Enrico Formato, Marta Ragazzino, Goffredo Fofi, Alessandro Leogrande, Rocco Sciarrone, Gabriella Corona, Enrico Pugliese, Antonello Scialdone, Mariuccia Salvati, Emanuele Macaluso.



DEMOCRAZIA E FUNZIONI DELL'OPPOSIZIONE

[le parole di lelio]

[...]“La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Forse in nessun'altra Costituzione è detto in forma altrettanto chiara che la sovranità spetta al popolo non soltanto quanto alla titolarità ma anche quanto all'esercizio, e non c'è dubbio che una formula così categorica non può essere interpretata come una formula di stile, senza significato concreto. La Costituzione italiana non offre appigli per sfuggire alla realtà della sovranità popolare: il popolo, cui si riferisce la norma citata, non è un'entità metafisica, intesa nella sua astratta unità, come la nazione, lo stato, ma è una entità concreta, fatta di una collettività di cittadini, ognuno diverso dall'altro, ognuno avente una propria personalità fisica e psichica, con propri interessi, propri ideali, propria volontà.

[...] La volontà della maggioranza cessa perciò di potersi confondere con la volontà generale, e se ad essa si riconosce ugualmente il diritto di dirigere e governare la collettività, ciò si giustifica tuttavia da un punto di vista meramente tecnico: non si è trovata sino ad oggi nessuna tecnica più valida per dare un indirizzo unitario alla azione dello stato, per esercitare funzioni di governo, ecc., che quella di fondarla su una somma di volontà individuali che rappresentino la maggioranza dei cittadini. Tuttavia non si esclude, anzi accade spesso, che la possibilità di esercitare determinati atti politici sia, a seconda dei casi, regolata da una tecnica diversa, che per es. per determinati atti si richiede non una maggioranza semplice, ma una maggioranza qualificata, e per altri ci si accontenti invece della volontà di una minoranza. È solo un principio di mera convenienza pratica, non la finzione dell'unità individuale del popolo

rappresentata dalla sua maggioranza, che regola l'esercizio della sovranità. Ciò significa pertanto che anche la minoranza o le minoranze, che anche l'opposizione, proprio in quanto tale, esercita potere sovrano. La sovranità in un regime democratico moderno non si esprime più soltanto attraverso la volontà della maggioranza, ma nel rapporto dialettico maggioranza-opposizione, nel contraddittorio che tra essi si istituisce e che l'ordinamento dello stato democratico deve disciplinare.

[...] Una volta infatti che sia chiaro che il potere deliberativo attribuito alla maggioranza non nasce da un astratto diritto della maggioranza ad imporre sempre la sua volontà, ma è un puro espediente tecnico per trovare in definitiva un mezzo di far sorgere una volontà unitaria da una pluralità di voleri, ne consegue che ogni correttivo diretto a far partecipare alla volontà unitaria, in quanto sia possibile, anche le espressioni minoritarie di volontà, che sono altrettante manifestazioni, sia pure di minor peso, dello stesso potere sovrano, non può non apparire come un contributo positivo alla democrazia. Possiamo quindi concludere dicendo che in linea di massima un regime tenderà a realizzare una maggior democrazia quanto più il suo indirizzo politico risulterà da una sintesi maggioranza-opposizione, anziché da un semplice dettato della maggioranza, e che pertanto funzione essenziale dell'opposizione in un regime democratico è quello di introdurre nell'attività politica e legislativa un contenuto che rispecchi o comunque tenga conto anche della volontà della minoranza dei cittadini.

<https://goo.gl/pb5g5K>

